



BERGAMO E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI

EGREGI SIGNORI

CLIENTI

LORO SEDI

NOTE PER SPESOMETRO ANNO 2012 – Invio entro 12/21 novembre 2013

Bergamo, 16 ottobre 2013

La nuova versione del c.d. “spesometro” è stata delineata dal provvedimento del 2 agosto 2013, concretizzata con il modello pubblicato in data 10 ottobre 2013.

L’invio dei dati da parte dei contribuenti IVA **mensili** dovrà avvenire entro il **12 novembre 2013**, mentre per i contribuenti IVA **trimestrali** è fissato per il **21 novembre 2013**.

I contribuenti potranno scegliere tra un’elencazione **analitica** o **aggregata**.

Nel primo caso è necessario indicare, per ciascun cliente e fornitore, le singole fatture emesse o ricevute, con evidenza della data e del numero di emissione e di registrazione. Va poi riportato, sempre in modo analitico, l’imponibile, l’IVA o il titolo di non assoggettamento, nonché i dati delle note di variazione riferiti alle singole operazioni.

Se si sceglie la modalità aggregata, si indicherà, per ogni cliente e fornitore, il numero delle operazioni cumulate, l’importo totale fatturato (imponibile e IVA) e quello delle note di variazione.

Per quanto riguarda le operazioni da includere, vanno inserire tutte le operazioni documentate da fattura, a prescindere dall’ammontare delle singole transazioni. E’ stata quindi eliminata ogni soglia di valore (era € 3.000 IVA esclusa per le operazioni 2011).

Per le operazioni documentate da ricevuta fiscale o scontri fiscali, invece, la comunicazione continua a comprendere solo le operazioni con ammontare pari o superiore a € **3.600** (IVA inclusa). Per tali operazioni si indicherà nel modello solo l’importo di ogni singola operazione e il codice fiscale del cliente.

Per i soli commercianti al dettaglio ed imprese del turismo, la soglia di € 3.600 opera in via transitoria anche per le operazioni documentate da fattura a seguito di richiesta del cliente.

Si ricorda che vanno incluse le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA di tipo imponibile, non imponibile, esente. Sono inoltre ancora da includere:

- operazioni effettuate in regime di reverse charge
- operazioni in regime del margine (al netto della parte fuori campo IVA)

Operazioni ancora da escludere:

- le operazioni fuori campo IVA, escluse IVA, non soggette IVA
- le importazioni
- le esportazioni di cui all'articolo 8 lettere a) e b)
- le operazioni intracomunitarie
- le operazioni con soggetti Black list aventi importo inferiore a 500 euro, anche se non comunicate a suo tempo nell'apposita dichiarazione periodica
- le operazioni già note all'anagrafe tributaria di cui all'art.7 DPR 605/73 (come quelle connesse ai contratti di assicurazione, alle utenze elettriche) Per tali operazioni si segnala l'opportunità di includerle comunque nella comunicazione
- le operazioni effettuate nei confronti di privati per le quali si è ricevuto il pagamento con carte di credito / debito / prepagate emesse da intermediari finanziari italiani
- le prestazioni eseguite e/o ricevute non territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia

Non sono soggetti all'obbligo di comunicazione i contribuenti minimi (ora superminimi) e gli enti statali e locali; tuttavia gli operatori economici che hanno intrattenuto rapporti con essi devono comunicare i dati delle relative transazioni nella propria comunicazione.

Si segnala che il modello approvato per lo "spesometro" sarà utilizzato, dal 1° ottobre 2013 come semplice opzione, mentre dal 1° gennaio 2014 obbligatoriamente, anche per la comunicazione degli acquisti effettuati con operatori sanmarinesi (quadro SE) sostituendo la comunicazione cartacea.

Sempre con tale decorrenza, il modello sarà inoltre utilizzato per indicare le operazioni con soggetti domiciliati in paesi black list (quadro BL).

Per entrambe le comunicazioni si tratterà solo di un cambio di modulistica, permanendo infatti la periodicità già conosciuta, trimestrale o mensile, e i precedenti termini di presentazione.

Si segnala che a regime, già nel 2014 per il 2013, il termine per l'invio delle comunicazioni sarà il 10 aprile dell'anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, mentre sarà il 20 aprile per i contribuenti IVA trimestrali.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento

Cordiali saluti

Studio Bergamo e Associati